

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 916-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 1965

Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto

ONOREVOLI SENATORI. — Il Codice della navigazione, nell'attribuire ai comandanti di porto funzione giurisdizionale nelle controversie concernenti sinistri marittimi (articolo 589) e rapporti di lavoro marittimo (articolo 603) ha creato una speciale competenza ed ha fatto, dei comandanti di porto, organi speciali della giurisdizione ordinaria, le cui decisioni, come quelle dei Pretori, possono essere impugnate in appello presso i tribunali, che sono poi competenti a conoscere delle cause di valore superiore al limite della competenza attribuita ai comandanti di porto.

Attualmente esiste una sfasatura tra i limiti della competenza in materia civile dei comandanti di porto e quelli fissati per la competenza dei Pretori, che sono stati aumentati con la legge 18 luglio 1956, n. 761; d'altro canto è in corso di esame presso il Senato il disegno di legge n. 915, che prevede un'ulteriore elevazione dei limiti di valore della competenza dei Pretori e dei conciliatori. Nasce pertanto l'esigenza di adeguare

a quella del Pretore la competenza del comandante di porto in materia civile.

E poichè altre modificazioni dei limiti di competenza dei Pretori possono rendersi necessarie in futuro, è sembrato opportuno evitare nuove sfasature disponendo la modificazione del testo degli articoli 589 e 603 del Codice di navigazione con una norma che attribuisce ai comandanti di porto la competenza a conoscere delle cause marittime, previste dal titolo secondo del libro IV del Codice stesso, entro i limiti di competenza per valore del Pretore.

Per gli stessi motivi il disegno di legge in esame adegua il primo comma dell'articolo 598 concernente i poteri di conciliazione dei comandanti di porto.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, con norma transitoria, dispone che il tribunale continuerà a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della nuova legge o che si trovino pendenti davanti al tribunale.

AZARA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo degli articoli 589, 598 e 603 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 589 (*Competenza per materia e per valore*). — Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede la competenza del pretore, e avanti al Tribunale, se il valore è superiore, le cause riguardanti:

- a) i danni dipendenti da urto di navi;
- b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;
- c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;
- d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;
- e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;
- f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali ».

« Art. 598 (*Amichevole componimento*). — Il comandante di porto nelle cause contemplate nell'articolo 589, anche quando eccedano la propria competenza, deve adoperarsi, ove ne sia richiesto, per indurre le parti ad un amichevole componimento.

Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto ».

« Art. 603 (*Competenza del comandante di porto e del Tribunale*). — Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali che non eccedono la competenza per valore del pretore, riguardanti:

- a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;
- b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;
- c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaioli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o strumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

Le controversie suindicate, se eccedono la competenza per valore del pretore, sono proposte avanti il Tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.

Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico ».

Art. 2.

I Tribunali continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge o che, comunque, si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno anzidetto.